

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

Modificazioni dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale

(G.U. n. 294 del 25 novembre 1967)

Testo coordinato dall'avv. Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente pagina web, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

Art. 3.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea (1). Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

(1) *V. l'art. 3 della l. 11 marzo 1953, n. 87.*

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 135 della Costituzione.